

La determinazione del compenso dell'arbitro



Arbitrato rituale: fonte normativa: c.p.c.

Arbitrato irrituale: si possono mutuare i criteri di quello rituale

- Il diritto al compenso si fonda sul contratto di **mandato**, che si presume essere **a titolo oneroso**, salvo rinuncia espressa all'atto dell'accettazione (art.814 cpc- arbitrato rituale)

“Articolo 814. Diritti degli arbitri:

Gli arbitri hanno diritto al rimborso delle spese e all'onorario per l'opera prestata, salvo che vi abbiano rinunciato al momento dell'accettazione o con atto scritto successivo.

*Le parti sono tenute **solidalmente** al pagamento, salvo rivalsa tra loro.”*

- Ogni arbitro ha diritto autonomo e diretto al pagamento del proprio onorario da parte delle parti

- È invalido l'impegno di una sola parte a corrispondere agli arbitri il loro intero onorario (non dà diritto a rivalsa)

- La determinazione avviene da parte dell'arbitro e costituisce una mera PROPOSTA alle parti (apposita convenzione negoziale in piena autonomia)
- Se tale proposta non viene accettata da tutte le parti, è necessario ricorrere al Presidente del tribunale affinché proceda con la **LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE** delle spese e degli onorari.

“(segue art.814 cpc) Quando gli arbitri provvedono direttamente alla liquidazione delle spese e dell'onorario, tale liquidazione non è vincolante per le parti se esse non l'accettano.

*In tal caso l'ammontare delle spese e dell'onorario è determinato con **ordinanza** non impugnabile dal presidente del tribunale indicato nell'articolo 810 secondo comma, **su ricorso degli arbitri e sentite le parti.***

***L'ordinanza è titolo esecutivo contro le parti.**”*

- Non è obbligatorio il compenso al **SEGRETARIO** degli arbitri

Criteri generali per determinare il compenso dell'arbitro:

- rilevanza della controversia
- oggetto della controversia
- natura ed entità dei compiti attribuiti all'arbitro
- importanza dell'opera svolta
- istruttoria compiuta/lodo redatto

COME CALCOLARE IL COMPENSO DELL'ARBITRO

Occorre innanzitutto distinguere fra:

- ARBITRATO AMMINISTRATO
- ARBITRATO AD HOC

ARBITRATO AMMINISTRATO

Criterio di quantificazione è prestabilito da un apposito regolamento che le parti accettano e che è vincolante.

Sono disciplinati sia lo svolgimento che specifiche tabelle numeriche per il calcolo del compenso.

Non fa differenza se arbitro è avvocato o dottore commercialista

Es: camere arbitrali delle CCIAA (Parigi-Milano-Bologna)

Oppure

Camere arbitrali presso ordine professionale (Fondazione dott comm Bologna – Forense Bologna)

La camera arbitrale ha diritto ad uno specifico compenso per l'attività organizzativa.

(Nel corso che faremo vedremo insieme qualche esempio numerico)

ARBITRATO AD HOC

Le parti sono libere di determinare il compenso.

Opportuno tenere in considerazione i **CRITERI GENERALI**

- BUON SENSO
- rilevanza della controversia
- oggetto della controversia
- natura ed entità dei compiti attribuiti all'arbitro
- importanza dell'opera svolta
- istruttoria compiuta/lodo redatto

Opportuno condividere con le parti una quantificazione

Es: apposito verbale (fac simile dopo se c'è tempo) se firmato per accettazione è vincolante

METODI DI CALCOLO:

- Si può utilizzare la **tariffa di una camera arbitrale** (comprendere anche il compenso che spetterebbe alla camera arbitrale per attività organizzativa)
- Si può utilizzare la **tariffa forense avvocati** dm 55/2014 (art.10 e tabella num.26 allegata)
- Nel decreto parametri dm 140/2012 dottori commercialisti **non** esiste un articolo apposito per compenso dell'arbitro!! (e comunque sono parametri molto vecchi e solitamente poco convenienti per noi – molte prestazioni non sono previste e si deve ricorrere all'applicazione analogica)

- **Vecchia Tariffa 2010 dottori commercialisti:** esisteva articolo 39 apposito (quella sì era fatta bene!! Abrogata dal DL. 1/2012)+ criteri artt.11-12: aliquote max art.36 t.p.

“Art.3 tariffa Dott.Comm 2010: Determinazione dei compensi applicabili

1. I compensi per rimborsi di spese e per indennità sono determinati in misura fissa, salvo quelli previsti dal quarto comma dell’articolo 18 e dalla lettera d) dell’articolo 19.

2. Per la concreta determinazione degli onorari previsti dalla presente tariffa, si deve far riferimento alla natura, alle caratteristiche, alla durata ed al valore della pratica. Si deve inoltre tenere conto del risultato economico conseguito, nonché dei vantaggi anche non patrimoniali derivati al cliente.”

Considerazioni e precisazioni:

Dopo che nel primo comma è stato precisato che sono determinati in misura fissa i compensi per indennità e per i rimborsi spese, con la sola eccezione di quanto previsto dal quarto comma dell’articolo 18 e dalla lettera d) dell’articolo 19, nel secondo comma sono indicati i criteri per la concreta determinazione degli onorari.

*A tal fine, **gli elementi di cui occorre tener conto sono:***

– la natura e le caratteristiche, avendo riguardo alla delicatezza e riservatezza della pratica, nonché all’originalità e accuratezza delle prestazioni rese e delle responsabilità assunte dal professionista

– la durata, necessaria per lo svolgimento dell’opera professionale;

– il valore della pratica, che può rilevare soltanto nei casi in cui il medesimo non costituisca un parametro di commisurazione degli onorari;

– il risultato economico conseguito dal cliente;

– i vantaggi anche non patrimoniali derivati al cliente, che si possono individuare nella tutela della onorabilità e del prestigio del cliente anche, per esempio, in sede di procedimenti giudiziari.

È da rilevare come per la determinazione degli onorari per le pratiche di eccezionale importanza, complessità e difficoltà e per le prestazioni svolte in condizioni di disagio ed urgenza si debba far ricorso alle disposizioni dell’articolo 6.

“Art.39 tariffa Dott.Comm 2010: Arbitrati

*1. Gli onorari spettanti al professionista investito della funzione di unico arbitro sono determinati con riferimento al valore più elevato delle richieste di tutte le parti, o al valore dei beni, dei patrimoni o degli affari cui si riferisce l’arbitrato, alla **complessità e rilevanza, anche non patrimoniale, della questione sottoposta ed al possibile danno che potrebbe derivare alle parti in mancanza di una definizione arbitrale della contestazione.***

2. In considerazione della ampia articolazione dei riferimenti, gli onorari devono essere preconcordati con le parti in contestazione, ai sensi dell'articolo 22 della

presente tariffa. In mancanza di accordo, gli onorari saranno determinati applicando le aliquote massime previste dall'articolo 36, comma 1, al valore delle richieste delle parti od al valore dei beni, dei patrimoni e degli affari cui si riferisce l'arbitrato.

3. I suddetti onorari sono dovuti a condizione che sia emesso un lodo definitivo o che si raggiunga un accordo tra le parti. In caso contrario devono essere congruamente ridotti.

4. Se il professionista fa parte di un collegio arbitrale, l'onorario di cui al secondo comma è dovuto a ciascun componente del collegio e viene aumentato del 20% se riveste la carica di presidente del collegio arbitrale, mentre viene diminuito del 10% se riveste la qualifica di componente.

Considerazioni e precisazioni

1. Il primo comma continua a regolamentare il compenso tariffario nell'ipotesi di professionista investito della funzione di arbitro unico tanto nell'arbitrato rituale quanto in quello irrituale.”

-qualsiasi altra tariffa che consenta quantificazione condivisa

- determinazione valore della controversia? (meglio sentire anche i difensori delle parti) es: nell'appalto -Cassazione 8.10.2014 num. 21220)

- se collegio: 40% presidente/30% gli altri due?

Diritto ad anticipi delle spese e acconto sul compenso

Rientra nell'obbligo delle parti (mandanti) di mettere a disposizione del mandatario quanto occorre per l'esecuzione del mandato.

Ciascuna parte ha sottoscritto un mandato congiunto con **l'obbligazione di collaborare allo svolgimento dell'arbitrato:**

sia nei confronti degli arbitri

sia nei confronti delle altre parti

di natura solidale

- Tempi e modalità degli acconti e del saldo? Meglio disciplinarli prima e farli accettare con verbale sottoscritto da tutte le parti.

"Art.816 septies cpc

Gli arbitri possono subordinare la prosecuzione del procedimento al versamento anticipato delle spese prevedibili. Salvo diverso accordo delle parti, gli arbitri

determinano la misura dell'anticipazione a carico di Ciascuna parte⁽¹⁾

Se una delle parti non presta l'anticipazione richiestale, l'altra può anticipare la totalità delle spese.

(solidarietà fra le parti).

Se le parti non provvedono all'anticipazione nel termine fissato dagli arbitri, non sono più vincolate alla convenzione di arbitrato con riguardo alla controversia che ha dato origine al procedimento arbitrale.”

IN CASO DI ACCERTATA RESPONSABILITA' DELL'ARBITRO
che abbia determinato la nullità del lodo, il nuovo art. 813-
ter c.6 cpc prevede riduzione o non debenza di
spese/compenso:

-RINUNCIA

-RICUSAZIONE (mancanza dei requisiti/conflitto d'interessi per motivi accertati post nomina): nb non è prevista al momento della nomina una specifica attestazione di possesso dei requisiti da parte dell'arbitro

-REVOCA UNILATERALE

-SOSTITUZIONE/DECADENZA

-ARBITRO SUPPLENTE

LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DEL COMPENSO E SPESE

La liquidazione deve essere chiesta da tutti gli arbitri

Procedimento di cognizione sommaria solo dopo il lodo

A quali parametri/tariffe si può rifare il giudice per quantificare il compenso? **Tariffa forense** se arbitro è iscritto all'albo avvocati è **vincolante o solamente una fonte possibile?**

il giudice dovrà tener conto anche dei criteri generali esposti prima:

- rilevanza della controversia
- oggetto della controversia
- natura ed entità dei compiti attribuiti all'arbitro
- importanza dell'opera svolta
- istruttoria compiuta/lodo redatto

L'ORDINANZA COSTITUISCE TITOLO ESECUTIVO contro le parti ed è diretta ad **accertare il quantum** e non a decidere sulla sussistenza o meno del diritto al compenso.

In alternativa al ricorso al presidente del tribunale, l'arbitro può ricorrere al contenzioso ordinario per liquid. compenso.

In caso di contestazione **circa l'esistenza del diritto, dovrà necessariamente essere adito il tribunale ordinario.**

ASPETTI FISCALI DEL COMPENSO E DELLE SPESE

Trattasi di prestazione di servizi

Arbitro professionista: avvocato o dott.comm

Partita iva (individuale o studio associato)

L'attività di arbitro è assorbita: da assoggettare a Cassa e Iva

Se cliente è non residente soggetto passivo Iva: trattasi di servizio generico che segue la regola generale dell'art.7 ter dpr 633/72: Iva nel paese del committente- Intrastat dovuto

Se cliente è non residente non soggetto passivo Iva (privato consumatore): deroga art.7septies lett c)

Onorario è reddito da attività professionale (lavoro autonomo) quadro RE della dichiarazione dei redditi, con eventuale ritenuta d'acconto del 20% se le parti non sono privati.

Diverso se un regime fiscale forfettario soggetto ad imposta sostitutiva di iva e imposte dirette.

Principio di cassa: si emette fattura e si tassa il compenso nel momento in cui si viene pagati.

Spese anticipate in nome e per conto: art.15 escluse da iva

Spese di studio (cancelleria, etc): sono ricomprese nell'onorario.

Rimborsi chilometrici: sono ricompresi nell'onorario.

Arbitro dipendente (ad esempio professore universitario senza partita Iva): lavoro autonomo occasionale con ritenuta irpef (redditi diversi tuir)

ESEMPI NUMERICI

CASO PRATICO CON “TARIFFE” A CONFRONTO:

- 1)CAMERA ARBITRALE CCIAA DI BOLOGNA
- 2)CAMERA ARBITRALE FONDAZIONE DOTT.COMM.BOLOGNA
- 3) CAMERA ARBITRALE CCIAA DI MILANO
- 4) “TARIFFA” FORENSE DM 55/2014

ESEMPIO N.1

VALORE DELLA PRATICA: 100.000

ARBITRO UNICO

ESEMPIO N.2

VALORE DELLA PRATICA: 100.000

ARBITRO COLLEGIALE (N. 3 ARBITRI)

(VEDI PROSSIMO CORSO 2018)

FAC-SIMILE VERBALE ARBITRATO AD HOC

1. Accettazione della tariffa arbitrale CCIAA
2. Definizione ed accettazione del valore della controversia
3. Individuazione dello scaglione e quindi del compenso degli arbitri (chiedo ai legali che mi restituiscano copia del verbale firmato dalle parti personalmente).
4. Si può anche definire un termine per il pagamento del saldo (in questo caso non viene stabilito)

* * *

In relazione al compenso per l'attività del Collegio arbitrale si fa presente che il sistema tariffario previsto fino a pochi anni fa per la professione di dottore commercialista e di avvocato è stato abrogato dall'art. 9 del D.L. 1/2012 per cui occorre fare riferimento ad altri criteri per la quantificazione dei compensi del Collegio arbitrale. Il Collegio arbitrale propone di utilizzare ai fini della determinazione del compenso spettante **gli scaglioni e gli importi minimi/massimi indicati nella tariffa prevista dalla Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Bologna**, che si consegna ai legali delle parti.

Le parti, nulla eccependo, acconsentono.

* * *

In relazione al valore della controversia, alla sua importanza ed elevata complessità, nonché alla presenza di istanze cautelari e conseguente urgenza, vista la documentazione e le domande formulate dalla parte XXX, considerato che:

- per la domanda A) *“dichiarare l’invalidità ed inefficacia delle deliberazione dell’assemblea dei soci di ZZZZ il valore si ritiene indeterminabile;*

- per la domanda B) *“dichiarare l’invalidità ed inefficacia della deliberazione dell’assemblea dei soci di ZZZZZ relativa al punto all’ordine del giorno: il valore risulta determinabile in euro KKKKKK, pari all’ammontare dei conferimenti richiesti ai soci;*

- per la domanda C) *“condannare la Società RRRRRRRR al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi” il valore è indeterminabile,*

si conviene che ai fini del compenso del collegio arbitrale **il valore dell’intera controversia sia pari ad euro KKKKKKKKKK (KKKK/00)**. Le parti concordano.

* * *

Il compenso per il collegio arbitrale per l’intero procedimento è quindi determinato in **euro YYYYYYY**, oltre a cassa previdenza obbligatoria, IVA ed eventuali spese vive.

* * *

Il Collegio arbitrale, **considerata l'attività dallo stesso espletata ed espletanda**, e **l'impegno** che si renderà necessario per assolvere alle proprie funzioni in ottemperanza dell'incarico, richiede, a ciascuna delle parti, un'anticipazione sull'onorario finale e sul rimborso delle spese quantificata in euro BBBBB (40% presidente euro BBB; 30% a ciascun arbitro euro BBBBB) oltre a contributo previdenziale obbligatorio ed Iva nella misura di legge, e detratta la ritenuta d'acconto se dovuta.

L'importo dovuto dovrà essere corrisposto entro il giorno MMMMMM.

Il Collegio arbitrale invierà le relative note proforma ai legali che le trasmetteranno alle parti. Ai sensi dell'art. 814 c.p.c. le parti sono tenute solidalmente al pagamento del rimborso delle spese e dell'onorario degli arbitri, salvo rivalsa tra le parti stesse.

* * *



Tariffe-Camera-Arbitrale.pdf

 TARIFFE CA 2008.pdf — PDF document, 78Kb

Area riservata

- [Accedi all'area riservata](#)

Standard



Powered by Plone ®

Note Legali

[Note Legali - Privacy](#)

IBAN: IT44 0031 2702 4100 0001 2000 001

Codice fatturazione elettronica: O6LZ6Y

Contabilità speciale Banca d'Italia n. 319387

Camera di Commercio

Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Bologna

C.F.: 80013970373 - Partita IVA: 03030620375

Tel. 051/60.93.111 - Fax 051/60.93.451

PEC: cciaa@bo.legalmail.camcom.it

Contatti: info@bo.camcom.it



TARIFFE DEI SERVIZI ARBITRALI

- **Spese amministrative camerali: + IVA**

- acconto iniziale	Euro	51,00
Valore della lite:		
- fino a 25.000	Euro	400,00
- da 25.001 a 50.000	Euro	800,00
- da 50.001 a 100.000	Euro	1.500,00
- da 100.001 a 250.000	Euro	3.000,00
- da 250.001 a 500.000	Euro	5.000,00
- da 500.001 a 1.000.000	Euro	8.000,00
- da 1.000.001 a 2.500.000	Euro	12.000,00
- da 2.500.001 a 5.000.000	Euro	18.000,00
- da 5.000.001 a 10.000.000	Euro	25.000,00
- da 10.000.001 a 25.000.000	Euro	35.000,00
- da 25.000.001 a 50.000.000	Euro	48.000,00
- da 50.000.001 a 100.000.000	Euro	70.000,00
- oltre 100.000.000	Euro	70.000,00

+ 0,1% sull'eccedenza

dalla liquidazione di dette spese vanno detratti gli acconti iniziali

- **Onorari arbitrali: (al netto di I.V.A e C.P.A.)**

ARBITRO UNICO

Valore della lite:		
- fino a 25.000	Euro	600/1.500
- da 25.001 a 50.000	Euro	1.500/2.500
- da 50.001 a 100.000	Euro	2.500/4.500
- da 100.001 a 250.000	Euro	4.500/10.000
- da 250.001 a 500.000	Euro	10.000/20.000
- da 500.001 a 1.000.000	Euro	20.000/30.000
- da 1.000.001 a 2.500.000	Euro	30.000/50.000
- da 2.500.001 a 5.000.000	Euro	50.000/80.000
- da 5.000.001 a 10.000.000	Euro	80.000/100.000
- da 10.000.001 a 25.000.000	Euro	100.000/130.000
- da 25.000.001 a 50.000.000	Euro	130.000/180.000
- da 50.000.001 a 100.000.000	Euro	180.000/230.000
- oltre 100.000.000	Euro	230.000

+ 0,05% sull'eccedenza

COLLEGIO ARBITRALE

Valore della lite:

- fino a 25.000	Euro	1.600/3.800
- da 25.001 a 50.000	Euro	3.800/6.000
- da 50.001 a 100.000	Euro	6.000/12.000
- da 100.001 a 250.000	Euro	12.000/25.000
- da 250.001 a 500.000	Euro	25.000/50.000
- da 500.001 a 1.000.000	Euro	50.000/75.000
- da 1.000.001 a 2.500.000	Euro	75.000/120.000
- da 2.500.001 a 5.000.000	Euro	120.000/180.000
- da 5.000.001 a 10.000.000	Euro	180.000/250.000
- da 10.000.001 a 25.000.000	Euro	250.000/320.000
- da 25.000.001 a 50.000.000	Euro	320.000/420.000
- da 50.000.001 a 100.000.000	Euro	420.000/550.000
- oltre 100.000.000	Euro	550.000

+ 0,12% sull'eccedenza

Note:

1. La presente tariffa ha validità dal 1 settembre 2008 e riguarda tutte le controversie iniziate dopo tale data; per quelle iniziate prima vige la precedente tariffa.
2. Il valore economico della controversia viene stimato sulla base di quanto previsto all'art. 24 del Regolamento.
3. I costi sono complessivi, quindi da suddividere tra le parti, sulla base di quanto deciso dall'Organo Arbitrale. In caso di compensazione vanno suddivisi a metà per ciascuna parte.
4. I versamenti devono essere effettuati mediante bonifico su c/c bancario intestato a Camera di Commercio I.A.A. di Bologna presso UNIPOL Banca S.p.A., Agenzia di Bologna, - codice IBAN **IT440031270241000001200001**

In vigore dal 1 SETTEMBRE 2008

Grazie per l'attenzione

Arrivederci al nostro Corso nei primi mesi del 2018!

